



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Via Bitetto n. 2 , - 70020 – Cassano delle Murge (Ba) - Tel. 0803467511 . Fax. 080776369

info@bcccassanomurge.it - info@pec.bcccassanomurge.it - www.bcccassanomurge.it

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4437, al registro delle imprese di Bari al n. 00407800721, all'Albo delle Società Cooperative al n. A172325 e aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto All'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo **Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano spa**, società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - PI 02529020220.

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Qualifica _____

Si precisa che l'offerta fuori sede non comporta per il Cliente il riconoscimento di costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

CHE COS'E' LA SOVVENZIONE CAMBIARIA

Gli interessi relativi al periodo di durata del finanziamento sono corrisposti anticipatamente all'atto dell'erogazione; pertanto l'importo di ciascuna rata, e quindi di ciascun effetto, sarà costituito di sola linea capitale.

Il calcolo degli interessi viene effettuato considerando l'anno civile.

L'operazione può essere garantita, mediante rilascio di fidejussione e/o avallo, da terzi soggetti.

La Banca di Credito di Cassano delle Murge e Tolve S.C. opera con il **Fondo Di Garanzia per Piccole e Medie Imprese istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico**, pertanto il presente finanziamento/affidamento può essere assistito, previa valutazione positiva di ammissibilità, da garanzia rilasciata dal **Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi Legge 662/96 e successive modifiche**.

La garanzia può essere richiesta dalle Piccole e Medie Imprese (PMI); per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici e delle finalità ammesse, si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

PORTABILITA'

In caso di mutuo, apertura di credito e altri finanziamenti il debitore ha il diritto di esercitare la facoltà di surroga di cui all'art. 1202 del c.c. senza l'applicazione di alcun onere o di richiedere informazioni sull'ammontare del debito residuo e di riceverne tempestiva comunicazione.

In caso di mutuo, l'esercizio della facoltà di surroga comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate con la banca subentrante con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura, compresi gli oneri notarili, le spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali.

RATING DI LEGALITA'

Per le imprese che detengono il **rating di legalità**, assegnato dall'*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)* ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto



“Cresci Italia”), la Banca in sede concessione del credito, in base al rating detenuto (da un minimo di 1 a un massimo di 3 stelle), prevede:

- la riduzione dei tempi e del processo di istruttoria;
- la riduzione delle condizioni economiche applicate al presente prodotto/servizio – ove la presenza del rating di legalità rilevi rispetto all'andamento del rapporto creditizio – nelle misure sotto riportate:

1 STELLA: riduzione di 0,10 p.p. del tasso di interesse, riduzione di 0,10 p.p. della commissione di istruttoria;

2 STELLE: riduzione di 0,15 p.p. del tasso di interesse, riduzione di 0,15 p.p. della commissione di istruttoria;

3 STELLE: riduzione di 0,20 p.p. del tasso di interesse, riduzione di 0,20 p.p. della commissione di istruttoria.

Le suindicate riduzioni si applicano in fase di istruttoria dell'affidamento. Dopo l'erogazione, e cioè nel corso della durata del contratto, ad esempio in fase di revisione periodica, se il rating detenuto dall'impresa in quel momento risulta :

- migliorato: potrà essere applicata un'ulteriore riduzione del tasso di interesse nella misura precedentemente indicata;
- peggiorato: potrà essere applicata un aumento del tasso di interesse nella misura precedentemente indicata;
- perso: potrà essere applicato il tasso di interesse nella misura massima prevista dal presente Foglio Informativo.

Le agevolazioni previste in caso di presenza del **rating di legalità** saranno applicate solo per nuovi finanziamenti/affidamenti richiesti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi	
Tasso debitore nominale annuo sulle somme utilizzate	Valore attualmente pari a: 10,00%
Sconfinamenti extra-fido	
Tasso annuo di interessi di mora	2,00 p.p. in più rispetto al Tasso debitore nominale applicato al rapporto

COSTI E COMMISSIONI

Commissione di istruttoria/revisione	1,50% del fido concesso (min € 30,00 –max € 258,23) ovvero 2,50% in presenza di ulteriori attività necessarie all'acquisizioni di garanzie particolari (es: confidi) ovvero all'accesso ad agevolazioni/contributi pubblici, oltre le spese e commissioni reclamate da terzi
Rimborso visura Crif	€ 50,00
Recupero spese altre visure	costo sostenuto
Commissione per effetto	€ 3,50
Giorni banca	n. 10 giorni
Bolli su contratto:	
Bolli su contratto:	
<ul style="list-style-type: none"> • con durata oltre i 18 mesi • con durata sino a 18 mesi 	come per legge



<ul style="list-style-type: none"> ○ con netto ricavo accreditato su c/c ○ con netto ricavo erogato per cassa 	nessuno come per legge (attualmente € 14,62)
Imposta di registro su contratto con durata sino a 18 mesi (dovuta solo in caso d'uso)	come per legge (attualmente € 168,00)
Bolli su effetti con scadenza oltre 18 mesi (ogni € 516,46 e frazioni)	€ 0,052
Bolli su effetti con scadenza entro 18 mesi	1,10 %

ALTRI ONERI	
Rimborso spese per ciascun invio comunicazioni di cui all'art. 125bis co. 4 D.Lgs. 385/93	
- in forma cartacea a mezzo posta semplice	€ 0,70
- on line, ossia con modalità telematica	€ 0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
Invio comunicazioni (con modalità cartacea a mezzo posta o telematica) di cui all'art. 118 TUB:	
- in forma cartacea a mezzo posta semplice	€ 0,00
- on line, ossia con modalità telematica	€ 0,00
Altre comunicazioni alla clientela e/o per conto della stessa:	
- con lettera semplice	€ 5,00
- con lettera raccomandata	€ 8,00
- con assicurata convenzionale	€ 10,00
- con telegramma	€ 10,00
- telefonica (su fisso)	€ 2,00
- telefonica (su mobile)	€ 6,00
Imposte e tasse presenti e future	come da leggi vigenti
Commissioni referenze e attestazioni bancarie	€ 10,00
Commissione per la gestione delle garanzie	€ 10,00
Commissione per il rilascio copia contrattuale idonea per la stipula	€ 00,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcccassanomurge.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ricorrendone i presupposti di legge, cft. Art. 118 del T.U.B.), il cliente può recedere dal contratto secondo le modalità previste dal citato articolo 118 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).

La parte finanziata, con il consenso della banca, dopo aver pagato ogni rata/effetto eventualmente scaduta (corrispondendo anche ogni eventuale spesa connessa), nonché ogni altra somma dipendente dal contratto di cui la Banca fosse a credito, potrà chiedere di estinguere in unica soluzione anticipatamente il contratto di finanziamento corrispondendo alla Banca il valore nominale degli effetti a scadere diminuito di un importo pari agli interessi relativi al periodo che va dalla data della operazione di anticipata estinzione a quella della scadenza dell'effetto.

Se acconsentita dalla banca, l'operazione prevedrà anche il pagamento di una commissione onnicomprensiva in percentuale sul capitale residuo anticipatamente estinto.



La banca ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la parte finanziata non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata/effetto di rimborso.

La banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la parte finanziata e/o i garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali ed in generale, atti pregiudizievoli per la loro situazione reddituale e/o patrimoniale. In caso di recesso del contratto e/o di decadenza dal beneficio del termine, la banca potrà richiedere l'immediato pagamento anche delle rate/effetti ancora a scadere, oltre che di quelli scaduti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Trenta giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C.

Ufficio Reclami

Via Via Bitetto n. 2 - 70020 - Cassano delle Murge (Bari)

Fax: 080/776369

e-mail: ufficioreclami@bcccassanomur

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cambiale:	titolo di credito che attribuisce al beneficiario il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.
Avallante:	il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Protesto:	atto redatto da un pubblico ufficiale, che consta il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
Tasso di interesse di mora:	ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Giorni banca:	giorni computati aggiuntivamente ai fini del calcolo dell'interesse, a quelli intercorrenti tra la data di scadenza della cambiale e la data di erogazione della somma.